

DECRETO N. 144/2010

(Termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11 giugno 2002 di estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia al porto di Fiumicino;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27 marzo 2003 di estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia e Fiumicino al porto di Gaeta;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti in data 18 luglio 2007 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

Visto l'articolo 8, comma 3 bis, della Legge 84/1994, a norma del quale il Presidente esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla citata legge ad altri organi dell'Autorità Portuale;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

Visto, in particolare, l'articolo 7 della Legge 69/2009, che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 2 della Legge 241/1990 in materia di conclusione del procedimento amministrativo;

Ritenuto che l'articolo 2 della Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 69/2009, nel prevedere che gli enti pubblici nazionali stabiliscono secondo i propri ordinamenti termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi, stabilisce altresì che, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, qualora siano indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione del procedimento, detti termini non possono comunque superare i centottanta giorni;

Vista la Delibera del Comitato Portuale n. 51 del 16 giugno 2008 con cui è stato approvato il Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 585 del 31 marzo 1995 relativo al "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001 relativo al "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994";

Ritenuta la necessità, nelle more della redazione di un nuovo regolamento sul procedimento amministrativo, di disciplinare i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'Autorità Portuale

DECRETA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato elenco relativo alla disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il presente provvedimento si applica a tutti i procedimenti avviati a far data dal 4 luglio 2010.

Articolo 2

Per quanto espressamente non previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 3

A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 2, ogni altra disposizione dell'Autorità Portuale che risulti in contrasto e/o incompatibile con la presente disposizione è abrogata.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale istituzionale dell'Autorità Portuale e mediante affissione all'albo pretorio sito presso i comuni dei porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità Portuale.

Civitavecchia,

IL PRESIDENTE
(On. Dott. Fabio Ciani)